



COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

PROVINCIA DI BRINDISI

Via Pascoli, 1 - ☎Tel. 0831.966026 - 📠fax 0831.964670 -

Ordinanza n° 6 /2017 Prot. n. 1194 del 14/02/2017

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Divieto di utilizzo di sostanze schiumogene e simili nonché divieto di vendita di bombolette spray contenenti schiuma sul territorio del Comune di San Michele Salentino durante il periodo di Carnevale 2017

IL SINDACO

Considerato che:

- il periodo di Carnevale ripropone, come per gli anni passati, non lievi problematiche derivanti dai comportamenti di alcune persone che, munite di bombolette spray, lanciano sostanze imbrattanti contro persone, veicoli, edifici, monumenti;
- che tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, determinano sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, la sicurezza e l'ordine pubblico, anche in conseguenza delle reazioni incontrollate che sovente ne derivano;

Ritenuto necessario contrastare comportamenti che possano arrecare disturbo e indignazione in chi è costretto a subire danneggiamenti al patrimonio pubblico, con grave nocumento per il decoro e la pulizia dei luoghi, tale da determinare lo scadimento della qualità urbana;

Riscontrata l'opportunità di vietare la vendita e l'uso nel territorio comunale delle predette bombolette spray durante il periodo di Carnevale compreso fra il 12 e il 28 febbraio;

VISTO l'art. 50 del D.L.gs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i;

VISTO l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;

VISTA la L. 24.11.81 n° 689;

VISTA la L. 24.07.08, n° 125;

VISTA la L. 15.07.09, n° 94.

ORDINA

A decorrere dal 12 al 28 febbraio:

- 1) ai commercianti, di escludere dalla vendita bombolette spray contenenti schiuma o prodotti simili che possano arrecare danno, molestia o disturbo ai cittadini e al decoro dei luoghi;
- 2) a tutti i cittadini, di non fare uso di bombolette spray contenenti schiuma o prodotti simili che possano disturbare o offendere le persone durante le manifestazioni del carnevale e comunque durante tutto il relativo periodo;

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a €500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all' Albo Pretorio On Line del Comune e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e che, venga pubblicato sul sito internet del Comune di San Michele Salentino.

Di inviare, la presente ordinanza:

- alla Locale Stazione dei Carabinieri di San Michele Salentino.
- alla Prefettura di Brindisi.

Il Comando della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o di violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce o, in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199.

far/pd

ILSINDACO
Avv. Pietro Epifani

